

Statuto della Società Italiana di e-Learning (Sle-L) ¹

Approvato dal Consiglio Direttivo (seduta martedì 6 maggio 2008, c/o CATTID Label, Università Roma “la Sapienza”) e **dall’Assemblea degli Associati** (seduta martedì 20 maggio 2008, Sala “G. Marconi” del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR Roma), che, su proposta del Presidente *pro tempore* prof. Aurelio Simone, ha altresì approvato **quale sede legale ed amministrativa lo Studio Tributario FIACCONI BONAVITA & ASSOCIATI, Viale Roma 11, 00043 Ciampino (RM) - info@fiacconieassociati.it** .

Art. 1 - Denominazione, sede, durata	2
Art. 2 - Scopi	2
Art. 3 - Categorie di associati e modalità di adesione	2
Art. 4 - Impegni degli associati	3
Art. 5 - Quota annuale di iscrizione	3
Art. 6 - Cessazione degli associati	3
Art. 7 - Organi, Segretario e Tesoriere	3
Art. 8 - Composizione e modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati	4
Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea	4
Art. 10 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea	5
Art. 11 - Durata delle cariche e rieleggibilità	5
Art. 12 - Attribuzioni del Presidente	5
Art. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo	6
Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo	6
Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo	6
Art. 16 - Sezioni	7
Art. 17 - Amministrazione della Associazione e Revisore dei Conti	7
Art. 17- Revisore dei Conti	7
Art. 18 - Scadenze di bilancio	8
Art. 19 - Patrimonio e fonti di finanziamento	8
Art. 20 - Norma conclusiva	8

¹ La SIE-L è stata fondata dai professori universitari Antonio Calvani, Alberto Colorni Vitale, Guido Martinotti e dal direttore dell'Istituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITD – CNR Genova), prof. Giorgio Olimpo presso il notaio P. Marchetti di Milano in data 4 giugno 2003. I soci sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione, costituitisi in Consiglio Direttivo provvisorio, investirono della rappresentanza sociale il prof. Alberto Colorni Vitale, che, confermato dall'Assemblea degli associati, è stato il Presidente della SIE-L sino al 31 dicembre 2007.

Art. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita un'Associazione con la denominazione "Società Italiana di *e-Learning*", o, in forma abbreviata, "SIE-L".
2. La sede legale ed amministrativa dell'Associazione può essere fissata anche presso uno studio professionale, individuato appositamente dal Presidente *pro tempore* della SIE-L.²
3. La SIE-L non ha scopi di lucro, ha durata illimitata ed opera come associazione non riconosciuta e come ente non commerciale.

Art. 2 - Scopi

1. La SIE-L è un'Associazione scientifico-interdisciplinare e scientifico-professionale. Si propone di favorire la ricerca nell'area costituita da *e-Learning*, *e-Teaching*, *Knowledge Management* e *Information and Communication Technology* e di promuoverne la sperimentazione didattica, poiché la valuta strategica per l'educazione e l'istruzione del cittadino e per la formazione e l'aggiornamento delle professioni.
2. Le finalità della SIE-L sono:
 - a) favorire la ricerca scientifica e la costituzione di gruppi e progetti di ricerca;
 - b) promuovere e incoraggiare esperienze di apprendimento e insegnamento on line anche tramite l'organizzazione di corsi per i propri associati;
 - c) produrre pubblicazioni scientifiche e a carattere divulgativo e organizzare eventi di ricerca e studio e di promozione e valutazione di esperienze formative e soluzioni tecnologiche;
 - d) valorizzare i nuovi profili scientifico-professionali e didattici, promuovendone la formazione universitaria e il riconoscimento sociale e istituzionale, in specie nella scuola, nelle università e nel *LifeLong Learning*;
 - e) favorire l'interazione e la sinergia tra centri ed enti, pubblici e privati, nazionali europei ed internazionali, che operano nell'area delle finalità della SIE-L.
3. Inoltre l'associazione compie ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario attinente o conseguente alle attività suddette.

Art. 3 - Categorie di associati e modalità di adesione

1. La SIE-L si compone dei seguenti associati:
 - a) **ordinari**, cioè persone fisiche che svolgono attività di ricerca o sperimentazione nell'Università o in altri enti di ricerca ovvero che abbiano fornito contributi scientifici significativi nell'area come definita nell'art. 2;
 - b) **collettivi**, cioè persone giuridiche od enti attivi nella ricerca e sperimentazione e nella didattica dell'area come definita nell'art. 2;
 - c) **onorari**, cioè persone fisiche, che abbiano acquisito benemerienze verso l'associazione;
 - d) **sostenitori**, cioè persone giuridiche e società attive nella produzione di beni e servizi

² Il Presidente *pro tempore*, prof. Aurelio Simone, ha appositamente individuato quale sede legale e amministrativa della SIE-L lo Studio Tributario FIACCONI BONAVITA & ASSOCIATI, Viale Roma 11, 00043 Ciampino (RM) - info@fiacconieassociati.it .

propri dell'area come definita nell'art. 2.

2. Per promuovere lo sviluppo delle sue finalità, la SIE-L può differenziare la quote annuali di iscrizione dell'associato ordinario e dell'associato collettivo con riguardo alle fasce d'età e alle istituzioni od enti pubblici e privati di appartenenza.
3. La nomina dei soci onorari viene effettuata dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Agli associati, esclusi gli onorari, viene aggiunta con delibera del Consiglio Direttivo la denominazione "sostenitore" nel caso in cui l'associato in questione versi una quota di iscrizione pari ad almeno 3 (tre) volte la quota annuale del socio collettivo.

Art. 4 - Impegni degli associati

1. L'associato SIE-L si impegna al rispetto del presente Statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Associazione e dei regolamenti da questi emanati.
2. Deliberazioni e regolamenti sono raccolti e resi pubblici tramite l'*House Organ* della SIE-L.

Art. 5 - Quota annuale di iscrizione

1. Gli associati sono tenuti al pagamento annuale della quota di associazione stabilita per ciascuna categoria dall'Assemblea. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, fintanto che l'associato non presenti atto formale di dimissioni almeno un mese prima della scadenza dell'anno sociale.
2. Il Consiglio Direttivo fissa annualmente l'importo delle quote associative.

Art. 6 - Cessazione degli associati

1. La qualità di associato si perde:
 - a) per dimissioni indirizzate al Presidente;
 - b) per morosità di durata superiore a due anni solari;
 - c) per la cessazione dell'Ente stesso associato, nel caso di associati collettivi;
 - d) per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto o per altri gravi motivi.
2. La perdita della qualità di associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Ove l'associato oggetto di delibera sia membro del Consiglio Direttivo, non ha diritto di voto nella deliberazione stessa. Contro l'esito della delibera può essere presentato ricorso all'Assemblea degli associati mediante istanza al Presidente entro due mesi dalla comunicazione della delibera stessa.

Art. 7 - Organi, Segretario e Tesoriere

1. Sono organi della SIE-L:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente vicario;
 - d) il Consiglio Direttivo;

- e) il Consiglio Scientifico;
 - f) il Revisore dei Conti.
2. Per l'espletamento delle pratiche organizzative l'Associazione si avvale di un Segretario dell'Associazione, anche non associato, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Segretario dell'Associazione funge anche da Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.
 3. Per l'espletamento delle pratiche amministrative l'Associazione si avvale di un Tesoriere dell'Associazione, anche non associato, nominato dal Consiglio Direttivo.
 4. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Art. 8 - Composizione e modalità di convocazione dell'Assemblea degli associati

1. All'Assemblea degli associati partecipano di diritto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota nella misura dovuta. Ogni associato collettivo partecipa all'Assemblea mediante un proprio delegato.
2. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso telematico inviato almeno 20 giorni prima della riunione a coloro che hanno diritto a parteciparvi, specificante il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta del Consiglio Direttivo con un preciso ordine del giorno sottoscritto da almeno un quarto degli associati aventi diritto a parteciparvi.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.
5. Ogni associato in possesso dei requisiti per intervenire all'Assemblea ha diritto a un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato. Nessun associato può ricevere più di due deleghe.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario o, in difetto, da un associato designato dall'Assemblea.
7. Non possono essere posti in votazione argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
8. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà portato a conoscenza di tutti gli associati.

Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge il Presidente dell'Associazione e procede al rinnovo del Consiglio Direttivo secondo le norme indicate all'art. 10.);
 - b) approva annualmente il rendiconto economico finanziario relativo alla gestione dell'anno precedente;
 - c) delibera sulle eventuali iniziative necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, nonché su tutti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;

- d) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo ed ai regolamenti;
 - e) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle quote di associazione;
 - f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sulla nomina degli associati onorari;
 - g) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;
 - h) delibera sui ricorsi presentati con riguardo all'art. 6.
2. Le delibere di cui ai punti (a), (b), (c) sono prese a maggioranza semplice. Le delibere riguardanti i punti (d), (e), (f), (g) ed (h) sono prese a maggioranza di almeno i due terzi dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 10 - Cariche sociali di competenza dell'Assemblea

1. Ogni quattro anni l'Assemblea procede all'elezione del Presidente.
2. Ogni due anni l'Assemblea procede alla elezione dei dieci membri del Consiglio Direttivo di sua competenza. Sono eleggibili gli associati individuali o rappresentanti di associati collettivi in regola con i requisiti per la partecipazione alla Assemblea stessa. Nella votazione ciascun associato esprime al più tre preferenze. Risultano eletti gli associati che hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze. A parità di voti, risulta eletto l'associato con maggiore anzianità continuativa nella qualità di associato.

Art. 11 - Durata delle cariche e rieleggibilità

1. Tutte le cariche sociali decorrono a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della relativa votazione. Tutte le cariche sociali, eccetto quella di Presidente, hanno durata biennale. Nessuno può essere eletto o nominato a una medesima carica per più di due mandati consecutivi, ad eccezione del Revisore dei Conti e del Segretario.
2. In caso di dimissioni del Presidente, subentra nelle sue funzioni il Vicepresidente vicario, il quale esercita tali funzioni fino al termine del mandato. Il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Vicepresidente vicario.
3. L'esercizio di cariche sociali è svolto a titolo gratuito: non dà luogo a compensi, gettoni o indennità.

Art. 12 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente dura in carica quattro anni.
2. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha la legale rappresentanza della associazione di fronte a terzi e in giudizio; decide in merito alla sede legale ed amministrativa dell'associazione; ha potere di firma per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; esercita ogni altra attribuzione inerente alla carica, a norma di legge.
3. Il Presidente ha inoltre l'incarico di curare i rapporti con le università, la scuola, il mondo del lavoro.
4. Il Vicepresidente vicario, scelto dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito:
 - a) dal Presidente;
 - b) da dieci membri eletti dall'Assemblea (art. 10.);
 - c) da rappresentanti di eventuali Sezioni (artt. 16.) in numero non superiore a dieci.
2. Hanno diritto di eleggere un rappresentante le Sezioni con il maggior numero di membri associati, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
3. Il Consiglio Direttivo può cooptare mediante propria delibera assunta all'unanimità fino a un massimo di altri due membri.
4. In caso di dimissioni dalla carica o dall'Associazione di un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea, subentra al suo posto il primo dei non eletti.
5. I soci onorari partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Segretario che redige i verbali delle riunioni stesse.

Art. 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate in qualsiasi luogo d'Italia dal Presidente o da un terzo dei Consiglieri, con preavviso di almeno dieci giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Possono tenersi anche in tele o video conferenza secondo le norme regolamentari adottate dal Consiglio Direttivo stesso.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario che lo sostituisce.
4. E' richiesta, per la validità della riunione, la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, tolti i Consiglieri giustificati; il numero dei presenti non deve essere minore di un terzo degli aventi diritto.
5. I Consiglieri assenti alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla loro carica.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, tranne nei casi specificati diversamente dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in apposito libro tenuto a cura del Segretario del Consiglio stesso; il verbale di ogni riunione è sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente.
8. Un membro del Consiglio Direttivo che, per qualsiasi motivo, perde la qualità di associato cessa immediatamente di fare parte del Consiglio stesso.

Art. 15 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico finanziario e dà attuazione agli indirizzi programmatici generali dell'Associazione, in conformità con gli intendimenti espressi dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Vicepresidente vicario.

3. Il Consiglio Direttivo nomina il Consiglio Scientifico, disciplinandone funzioni e composizione.
4. Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile:
 - a) della Sezione “Giovani”
 - b) delle Giornate di Studio;
 - c) delle pubblicazioni;
 - d) delle relazioni internazionali;
 - e) delle relazioni istituzionali;
 - f) il Segretario
 - g) il Tesoriere.
5. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e il Comitato Scientifico della Rivista Je-LKS (*Journal of e-Learning and Knowledge Society*)
6. Il Consiglio Direttivo può delegare a suoi singoli membri le azioni e le funzioni riferite a:
 - a) *House Organ*;
 - b) *LifeLong Learning*;
 - c) progetti di ricerca;
 - d) scuola e alta formazione professionale;
 - e) sistemi informatici.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare funzioni e compiti, anche retribuiti, a singoli associati.
8. Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni per lo svolgimento di specifiche funzioni quali, ad esempio, l'esame delle candidature di nuovi associati o il comportamento di associati.
9. Tutte le nomine e le deleghe deliberate dal Consiglio Direttivo decadono con esso al termine del biennio.

Art. 16 - Sezioni

1. Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni sia tematiche sia territoriali per Regione, Scuola, Università o per azienda ed ente pubblico o privato. A tal fine il Consiglio Direttivo adotta apposito regolamento.

Art. 17 - Amministrazione della Associazione e Revisore dei Conti

1. Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione viene esercitato da un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'Assemblea elegge pure un Revisore dei Conti supplente.

Art. 17- Revisore dei Conti

1. Il controllo contabile sull'attività di gestione dell'Associazione è affidato ad un Revisore dei Conti, eletto dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Possono essere eletti revisori anche non soci eletti tra persone esperte e qualificate. Il Revisore:
 - a) verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;

- b) verifica il rendiconto economico finanziario annuale redigendo apposita relazione.
2. Il Revisore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati.
 3. Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti supplente.

Art. 18 - Scadenze di bilancio

1. Il periodo di gestione decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno: il progetto di rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente unitamente alla relazione del Revisore dei Conti.

Art. 19 - Patrimonio e fonti di finanziamento

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato dagli immobili, dai mobili e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.
2. Coloro che hanno perso la qualità di associato non possono avanzare diritti sul patrimonio associativo che è di proprietà esclusiva dell'Associazione.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, a maggioranza semplice, delibera sulla destinazione del patrimonio associativo che non potrà in alcun caso essere suddiviso fra gli associati. Al conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione provvede: con le quote dei propri associati, con contributi, donazioni e lasciti, con ogni altro provento derivante dalle attività della Associazione.

Art. 20 - Norma conclusiva

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.